



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABRIZIO DE FRANCESCO

Seduta del 16/09/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha affermato di essere in possesso, in qualità di intestataria con pari facoltà di rimborso, di n. 2 buoni postali, l'uno della serie "Q", l'altro della serie "Q/P", e segnatamente:

- del buono fruttifero postale serie "Q" n. xxx.097 emesso il 14/05/1988, di importo pari a L. 100.000;
- del buono fruttifero postale serie "Q/P" n. xxx.045 emesso il 14/05/1988, di importo pari a L. 50.000.

Ha inoltre riferito di aver liquidato i titoli in questione in data 19/01/2019, ricevendo dall'intermediario resistente, per ciascuno di essi, una somma complessiva inferiore a quella asseritamente dovuta. A tal proposito ha osservato, in relazione al buono della serie "Q" (n. xxx.097), che la stampigliatura apposta sul retro del medesimo non rende evidente o conoscibile il rendimento effettivo. Per il buono della serie "Q/P" (n. xxx.045) ha invece rilevato che il timbro modificativo dei tassi di rendimento apposto sul retro del titolo nulla dispone per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto originariamente e testualmente previsto (e quindi con il riconoscimento di interessi nella misura di *"Lire 12.907 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorrente chiede pertanto all'ABF, testualmente: *“Per il BFP della Serie P (con timbratura Serie Q/P nella parte anteriore) si chiede la verifica delle condizioni di rimborso spettanti per il periodo dal 21° al 30° anno, in quanto il timbro apposto sulla parte posteriore del BFP indica esclusivamente le rendite sino al 20° anno (primi 4 scaglioni), ma lascia inalterato l'importo fisso a bimestre applicabile dal 21° al 30° anno che era originariamente indicato sul buono stesso (pari a 12907 Lire per ogni successivo bimestre maturato). Per il BFP della Serie Q si chiede la verifica delle condizioni di rimborso spettanti per l'intero periodo di investimento dal 1° al 30° anno, in quanto non è chiaro il motivo per cui è stata rimborsata una cifra inferiore. Nel caso in cui le condizioni di rimborso spettanti siano diverse rispetto a quanto già rimborsato, si chiede che [l'intermediario] provveda al rimborso di quanto non corrisposto”*.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha affermato:

- che il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie “Q” ed ha allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;
- che, in particolare, il citato DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro;
- che i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale;
- che la recente sentenza n. 3963/2019 delle SS.UU. della Corte di Cassazione confermerebbe la correttezza dell'operato dell'intermediario;
- che, con la sentenza n. 26/2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del DPR 156/73, concernente la possibilità di variare *in peius* il tasso di rendimento dei buoni emessi prima del mutamento del tasso.

L'intermediario ha pertanto richiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Il ricorrente ha depositato una memoria di replica, con la quale ha sostanzialmente ribadito le proprie domande ed argomentazioni.

## DIRITTO

1) La decisione del ricorso deve essere distinta a seconda delle serie di appartenenza dei due buoni postali oggetto di controversia.

Per quanto riguarda il buono della serie “Q” n. xxx.097, emesso il 14/05/1988 per un importo di L. 100.000, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta. Esaminati i documenti in atti, infatti, in relazione a tale buono postale il Collegio non può che rilevare che l'intermediario risulta aver applicato la ritenuta fiscale tempo per tempo vigente.

Sul punto si è espresso il Collegio di Coordinamento, con orientamento che questo Collegio territoriale condivide, a mente del quale: *“Può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve*



*avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente. Pertanto, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono non merita di essere accolta" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 03/04/2020).*

2) Per quanto invece riguarda il buono postale della serie "Q/P" n. xxx.045, emesso il 14/05/1988 per L. 50.000, il ricorso deve essere accolto.

Si tratta infatti di un buono che reca, sul fronte, la precedente stampigliatura della serie "P", alla quale risulta sovrapposto il timbro con la nuova indicazione della serie "Q/P". Sul retro risulta conseguentemente l'apposizione di un timbro modificativo dei rendimenti conformemente alla serie "Q/P": quest'ultimo tuttavia modifica i rendimenti solo fino al 20° anno, mentre non specifica i rendimenti previsti per il successivo periodo dal 21° al 30° anno.

Va a tal proposito ricordato, per un generale inquadramento della questione, che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo qualificato i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono dunque trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito [si veda Cass., 16 dicembre 2005, n. 27809, secondo la quale: "*I buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)*"].

Se dunque – come riconosciuto in molte occasioni dai Collegi ABF (si rinvia soprattutto alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13) – la natura stessa di documenti di legittimazione attribuibile ai buoni postali ne consente, ove ne ricorrano i presupposti, la eterointegrazione da parte di successivi interventi normativi (come avvenuto col D.M. 13/06/1986), è altrettanto vero che proprio tale riconosciuta qualifica ne conferma, in ultima istanza, l'indubbia natura contrattuale, così lasciando, nel contempo, pieno spazio al libero esplicarsi della volontà negoziale delle parti.

Tali considerazioni assumono rilevanza nel caso che qui ci occupa, dovendosi decidere in merito ad un buono originariamente della serie "P", poi modificata in serie "Q/P", emesso nel 1988, cioè dopo l'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

Ora, come già in altre occasioni si è avuto modo di sottolineare (cfr., ad esempio, la decisione di questo Collegio di Torino, n. 4868/2017, oltre che quella del Collegio di Coordinamento n. 5676/13), il Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale riconosce rilevanza alla volontà contrattuale delle parti e, nel contempo, tutela l'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. In particolare le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota decisione n. 13979/2007, hanno chiaramente affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo sottolineando che "*(...) il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio,*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono". Aderendo a tale interpretazione, la citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13 ha precisato che: "La prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono». Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata".*

Alla luce di siffatti principi, nel caso di specie la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie "Q/P", risulta stabilita nel timbro leggibile sul retro del buono, apposto successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, solo fino al 20° anno e pur a fronte di una durata trentennale dello stesso. Ne consegue che per il periodo successivo, cioè dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione del buono n. xxx.045 debba avvenire sulla base delle condizioni originariamente riportate sul retro.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso con riguardo al buono n. xxx.045 e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA